



CONVENZIONE
PER L'ATTIVITÀ DI PRATICANTATO DEI PRATICANTI AVVOCATI PRESSO LA PROCURA
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA EX ART. 37 D.L. N. 98/2011
CONVERTITO IN LEGGE N. 111/2011 COMMI 4 E 5 E D.M. 58/2016

(Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici
giudiziari)

1

TRA

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA,
in persona del suo Presidente **Avv. Enrico DELLA CAPANNA**

e

la **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA,**
in persona del **Procuratore della Repubblica Dott. Calogero Gaetano PACI**

premesse

- a) che l'art. 37 D.L. n. 98/2011 convertito con L. n. 111/2011 prevede che i Capi degli uffici giudiziari possano stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le Facoltà universitarie di giurisprudenza, con le Scuole di specializzazione per le professioni legali e con i Consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;
- b) che l'art. 44 della L. n. 247/12, così come integrato dal D.M. n. 58/16, nel regolare i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, ha previsto espressamente che esso possa svolgersi presso un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi e dopo aver svolto un periodo di almeno 6 mesi di pratica presso lo studio di un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato, implicitamente abrogando la previsione relativa al "primo anno" prevista dall'art. 37 del D.L. n. 98/11;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- d) che a tal fine il Magistrato designato dal Capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale per la successiva trasmissione al Consiglio dell'Ordine
- e) che la formazione comune di Avvocati e Magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'ambito dell'amministrazione della giustizia;
- f) il Consiglio dell'Ordine si impegna a divulgare la presente convenzione tra i praticanti che abbiano titolo per accedere al tirocinio, anche consegnandone copia all'atto dell'iscrizione al registro dei praticanti e mediante pubblicazione sul sito istituzionale

tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

- 1.1. Il tirocinio ex art. 37 D.L. n. 98/2011 si svolge presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e prevede, a scelta del praticante, una durata di sei mesi o di un anno.
- 1.2. Fermo il divieto di cui all'art. 8, comma 8, del D.M. 17 marzo 2016 n. 58, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine, lo stesso può svolgersi contestualmente alla pratica presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato sulla base di una forma di part-time orizzontale, che assicuri una formazione adeguata. 2
- 1.3. Il tirocinio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, in caso di esito positivo, esonera comunque il praticante dall'obbligo di partecipare alle udienze, di frequentare lo studio per il periodo di tempo in cui lo stesso è svolto.
- 1.4. È invece obbligatoria la partecipazione ai corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, L. n. 247/2012 e D.M. n. 17/2018
- 1.5. Il tirocinio ex art. 37 D.L. n. 98/2011 sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.
- 1.6. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia si impegna a riconoscere lo svolgimento del periodo massimo di 12 mesi di tirocinio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia quale corrispondente periodo di pratica forense.
- 1.7. Tale tirocinio, nel caso in cui la relazione abbia esito finale positivo sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato nei termini di cui al punto 1.1 al fine del completamento della pratica e del relativo certificato.
- 1.8. Per quanto non previsto direttamente dall'art. 37 D.L. n. 98/2011 si applicano le disposizioni di cui al D.M. 58/2016 in quanto compatibili.

ART. 2

- 2.1. Il praticante avvocato che intenda svolgere un tirocinio di formazione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia deve fare domanda al Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda messo a disposizione dal Consiglio dell'Ordine e dalla Procura della Repubblica.
- 2.2. Per l'ammissione al tirocinio devono sussistere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:
- a) essere iscritto al Registro dei praticanti;
 - b) essere in possesso dei requisiti di condotta irreprensibile di cui all'art. 17 legge 247/2012;
 - c) avere superato apposito colloquio con il procuratore della Repubblica o con altro magistrato dallo stesso delegato.

ART. 3


La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia decide sull'ammissibilità della domanda valutando l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto la domanda, procede alla selezione sulla base dei parametri previsti dall'art. 7 del DM 58/2016.

ART. 4

- 4.1 Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia o suo delegato affida ciascun praticante ammesso ad un Magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia espresso la propria disponibilità all'assegnazione
- 4.2. Ciascun Magistrato può essere assegnatario di non più di due praticanti per volta ai sensi dell'art. 6 del D.M. 58/2016, salvi i criteri di selezione di cui all'art. 7 n. 1 del D.M. 58/2016.

ART. 5

- 5.1. Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia o un Magistrato dell'Ufficio delegato predispone un progetto formativo e di orientamento nel rispetto del



mansionario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per le attività da svolgere. Il praticante assiste e coadiuva il Magistrato che ne fa richiesta.

5.2. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i Magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. n. 3/57.

5.3 Al termine del tirocinio il Praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta.

5.4. Al termine del tirocinio il Magistrato formatore redige apposita relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, da trasmettere al Consiglio dell'Ordine di Reggio Emilia

5.5. Il Tirocinante, qualora abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all'art 73 D L n 69/2013 e sia in possesso dei requisiti ivi previsti, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il Praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario le attività formative e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- svolgere l'attività di tirocinio secondo le modalità concordate con il Magistrato affidatario, garantendo il rispetto della durata minima di 20 ore settimanali nei giorni e negli orari stabiliti e sempre in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

ART. 7

7.1. L'ammissione al tirocinio preclude al Praticante avvocato l'esercizio di attività professionale in relazione ai fascicoli trattati dal Magistrato affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio.

7.2. I Tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal Magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo diversa decisione del Magistrato affidatario.

ART. 8


8.1 Il Praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio.

8.2 Durante lo svolgimento del tirocinio il Praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

ART. 9

9.1. Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore della Repubblica per i motivi di cui all'art. 8 comma 11 del DM 58/2016.

9.2 In tale ipotesi l'Ufficio Giudiziario ne dà pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.



ART. 10

Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.

ART. 11


11.1. La presente Convenzione ha efficacia tra le parti che l'hanno sottoscritta dalla data della sua sottoscrizione. Essa è valida e vincolante fino all'eventuale entrata in vigore di norme o regolamenti con la stessa incompatibili.

11.2. La presente Convenzione è pubblicata sui siti istituzionali della Procura della Repubblica di Reggio Emilia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e potrà essere resa pubblica nelle ulteriori forme che ciascuna delle parti riterrà opportune.

11.3. La presente Convenzione sarà trasmessa al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna per il parere e il successivo inoltro al CSM per quanto di competenza, nonché al Consiglio Nazionale Forense.


Reggio Emilia, 9 ottobre 2024

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
Calogero Gaetano PACI



Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Avv. Enrico DELLA CAPANNA - Presidente





Prot. n. 1353/2024
Tirato in data 10/10/24

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO DEL PROCURATORE

Reggio nell'Emilia, 9 ottobre 2024

**AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

**OGGETTO: convenzione ai sensi dell'art. 37 del D.L. 98\2011 con l'Ordine
degli Avvocati di Reggio Emilia**

Per le valutazioni di competenza si trasmette la convenzione stipulata in data odierna con il locale Ordine degli Avvocati ai fini del tirocinio dei praticanti avvocati presso la Procura della Repubblica.

Con vive esultanze

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Calogero Gaetano PACI

Inserito su sito WEB